



APERTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Alberghi

Incendio



Vittoria
Assicurazioni

<u>Glossario</u>	pag. 4
<u>Norme che regolano la Sezione Incendio</u>	pag. 7
<u>Condizioni Particolari</u>	pag. 9
<u>Garanzie Complementari</u>	pag.10
<u>Condizioni che regolano il caso di sinistro</u>	pag.18
<u>Condizioni Particolari Alberghi Stagionali</u>	pag.24
<u>BELFOR</u>	pag.25

Sezione Incendio - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

T
A
B
E
L
L
A

D
I

S
I
N
T
E
S
I

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore - esistenza, se indicato)
Costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzioni di documenti, registri, schede dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici	1.1 lettera k			Euro 2.500
Contenuto all'aperto	1.1 lettera l			Euro 10.000
Spese demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residui del sinistro	1.1 lettera m		Periodo continuativo 12 h	10% del danno liquidabile, massimo Euro 25.000
Spese di rimozione e ricollocamento del contenuto	1.1 lettera n			15% del danno liquidabile, massimo Euro 25.000
Spese di riprogettazione del fabbricato nonché costi ed oneri a carico dell'Assicurato	1.1 lettera o			5% del danno liquidabile, massimo Euro 25.000
Valori	1.2			10% della somma assicurata al contenuto max. Euro 15.000
Preziosi	1.2			Euro 15.000
Onorari dei periti	2.2			5% del danno liquidabile, massimo Euro 8.000
Scorte alimentari deperibili e non - imballaggi e contenitori c/o terzi	2.4			massimo 10% della somma assicurata al contenuto

Estensioni di garanzia complementari

Eventi atmosferici	3.1		Euro 500	80% del valore assicurato
Eventi socio-politici	3.2	10% minimo Euro 500		80% del valore assicurato
Sovraccarico di neve	3.3	10% minimo Euro 5.000 massimo Euro 50.000		60% del valore assicurato
Grandine su: - serramenti, vetrate, lucernari e manufatti di materia plastica; - insegne. Facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	3.4	10% minimo Euro 250		Euro 5.000

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore - esistenza, se indicato)
Gelo	3.5		Euro 100	Euro 3.000
Occlusione di condutture – trabocco e rigurgito	3.6		Euro 100	Euro 3.000 per sinistro con il massimo di euro 15.000 per anno assicurativo
Acqua condotta	3.7		Euro 100	100%
Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	3.8		Euro 100	4 per mille somma assicurata fabbricato per anno assicurativo
Spese di ricerca e riparazione per i danni in caso di dispersione di gas	3.9		Euro 100	Euro 1.500 per sinistro con il massimo di euro 3.000 per anno assicurativo
Fenomeno elettrico	3.10	20% minimo Euro 150 e massimo Euro 2.000		
Rischio locativo	3.11			
Ricorso terzi, interruzione e sospensione di attività	3.12			10% della somma assicurata alla partita
Maggiori Spese	3.13		3 giorni	
Spese di demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi”	3.14			50% della somma assicurata, massimo Euro 25.000
Lastre	3.15		Euro 150	Limite per singola lastra € 1.500

Condizioni che regolano il caso di sinistro

Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	4.4			- fino al 10% di insufficienza di somma assicurata
Anticipo indennizzi	4.12			Acconto pari al 50% dell'importo indennizzabile pari almeno a Euro 100.000

Glossario

Albergo

Per albergo si intende il complesso delle unità immobiliari o dei locali nei quali viene esercitata l'attività di albergatore.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Combustibili

le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

Contenuto

deve intendersi l'insieme dei seguenti beni:

- Arredamento anche delle dipendenze, mobilio ed arredamento dell'albergo, biancheria, coperte, vasellame, cristalleria, posateria, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, tende e tendoni, oggetti di cancelleria, campionari e pieghevoli illustrati, libri e stampati e quant'altro di simile inerente l'attività, inclusi archivi e relativi dati di archivio, documenti, registri e supporti di dati
- apparecchi elettronici d'ufficio;
- oggetti pregiati, quadri, affreschi e statue di valore artistico, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale, oggetti e servizi di argenteria:
- preziosi
- valori
- effetti personali dell'Assicurato e suoi addetti
- attrezzature comprese quelle sportive, cicli e ciclomotori
- ogni e qualsivoglia cosa mobile, futile od utile, complementi d'arredo necessaria o di complemento allo svolgimento dell'attività alberghiera
- scorte alimentari deperibili e non, imballaggi, contenitori.

fatta eccezione per quanto indicato sotto la definizione di Fabbricato.

Sono altresì comprese nella voce contenuto le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

Fabbricato

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi citofonici, per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, **escluso quanto indicato sotto la definizione di contenuto.**

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato assicurato costituenti proprietà comune. Salvo diversa esplicita pattuizione s'intende assicurata l'intera porzione del fabbricato di proprietà dell'Assicurato.

I fabbricati devono avere le seguenti caratteristiche costruttive minime:

- **strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura e coibentazioni (ove esistono) in materiali incombustibili; strutture portanti del tetto e solai comunque costruiti.**

Franchigia

l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

Implosione

repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

Incendio

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi

Incombustibili

le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

Indennizzo o risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro

Infiammabili

sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - ad eccezione **delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C** - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Lastre

tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e policarbonato collocate nelle loro installazioni tanto all'esterno che all'interno dei locali dell'Albergo e dell'annesso ufficio

su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, nonché le insegne interne ed esterne applicate al fabbricato ed iscrizioni e decorazioni non avente carattere artistico.

Maggiori spese

Le spese straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il proseguimento dell'attività a seguito di sinistro indennizzabile dalla Sezione Incendio.

Oggetti pregiati

quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa

Preziosi

gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Scoperto

la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione

Solaio

il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature

Valori

denaro, cartevalori, titoli di credito, valori bollati, ticket, buoni pasto, carte parcheggio, biglietti del tram e simili, il tutto inerente all'attività assicurata.

Vetro antisfondamento

manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto tra vetro e vetro uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm

1) – Norme che regolano la sezione incendio

1.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui gli stessi devono rispondere a norma di legge, da:

- a. incendio;
- b. fulmine;
- c. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d. implosione;
- e. onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica;
- f. caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti;
- g. urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- h. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

L'Impresa indennizza altresì, purché conseguenti ai succitati eventi che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell'ambito di 20 metri da esse:

- i. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o apparecchiature elettrici o elettronici, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- j. i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Sono altresì indennizzabili, in quanto conseguenti agli eventi garantiti in Polizza:

- k. i costi dei materiali e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie per la ricostruzioni di documenti, registri, schede dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici a seguito di uno degli eventi garantiti, **sino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;**
- l. i danni materiali e diretti al contenuto posto all'aperto nelle aree esterne adiacenti il fabbricato e di pertinenza dell'esercizio **sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;**
- m. le spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di Euro 25.000,00;**
- n. le spese di rimozione e di ricollocamento del contenuto dei locali per consentire il ripristino degli stessi, **sino a concorrenza di un importo pari al 15% dell'indennizzo dovuto con il massimo di Euro 25.000,00;**
- o. le spese di riprogettazione del fabbricato nonché i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero gravare sull'Assicurato o che lo

stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca, **il tutto siano a concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto con il massimo di Euro 25.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.**

1.2 – Limiti di indennizzo

Relativamente al contenuto l'assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

- per denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori il 10% della somma assicurata con il limite di Euro 15.000,00;
- quadri ed oggetti d'arte nel limite di Euro 15.000,00 per singolo oggetto;
- per gioielli, preziosi, raccolte e collezioni nel limite complessivo di Euro 15.000,00.

1.3 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, limitatamente alle singole parti della macchina o dell'impianto in cui lo scoppio si è verificato e sulle quali si sia accertata usura, corrosione o difetto di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- k) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

2) – Condizioni particolari (sempre operanti)

2.1 – Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia, salvo i casi di dolo e colpa grave, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i clienti e le Società che, rispetto all'Assicurato, risultino controllate, consociate, collegate, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

2.2 – Onorari dei periti

L'Impresa rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di Euro 8.000,00. La presente estensione viene prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione cioè del disposto dell'art. 4.4 "Assicurazione parziale".

2.3 – Oneri di urbanizzazione

Si prende atto che nella somma assicurata alla voce fabbricato sono compresi anche i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro.

2.4 – Scorte alimentari deperibili e non - imballaggi e contenitori

Si prende atto che parte delle scorte alimentari deperibili e non, imballaggi, contenitori inerenti l'attività assicurata di proprietà dell'Assicurato, **fino ad un massimo complessivo del 10% della somma assicurata alla partita contenuto possono trovarsi e devono intendersi garantite in deposito presso fabbricati come specificato nelle definizioni, ubicati in località diverse da quelle indicate in polizza purché entro il territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

3) – Garanzie complementari

(valide solo se espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

3.1 - Eventi atmosferici

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, **quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti, assicurati e non.**

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno di fabbricati, nonché alle merci o al contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito dei citati eventi atmosferici;
- c) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
 - baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% della somma assicurata.

3.2 - Eventi socio – politici

L'Impresa risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente Garanzia Complementare, fermo quanto sopra pattuito, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Impresa non risponde dei danni di cui al precedente punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.

Agli effetti della presente Garanzia Complementare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % dell'importo liquidabile a termini di polizza, con un minimo di Euro 500,00;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% del valore assicurato.

L'Impresa e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Garanzia Complementare, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa metterà a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere tributario.

3.3 - Sovraccarico di neve

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

L'Impresa non indennizza i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente Garanzia Complementare;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché alle merci ed al contenuto ivi riposti;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia), nonché alle merci o al contenuto ivi riposti;
- e) a tendo-strutture, tenso-strutture e simili, ai capannoni pressostatici e a quanto in essi si trovi;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Ai fini della presente Garanzia Complementare per "vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve" si intendono:

- D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982, G.U. del 26/02/1982: aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche;
- eventuali disposizioni locali.

Agli effetti della presente Garanzia Complementare:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00;
- in nessun caso l'Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 60% del valore assicurato.

3.4 – Grandine e vento

Sempreché sia operante anche la Garanzia Complementare 3.1 – "Eventi Atmosferici", l'Impresa fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine e dal vento ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica,
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Per la presente Garanzia Complementare il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 e previa applicazione dello scoperto del 10% di ciascun danno con il minimi di Euro 250,00.

3.5 – Gelo

L'impresa risponde dei danni causati dal gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato assicurato o di cui l'albergo fa parte.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia il fabbricato deve essere provvisto di impianto di riscaldamento, regolarmente attivato.

Sono esclusi i danni derivanti da spargimento d'acqua causato da rotture di canalizzazioni, tubazioni, condutture interrato od installate all'esterno del fabbricato. In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare importo superiore a Euro 3.000,00 per sinistro con il massimo di Euro 15.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a Euro 100,00.

3.6 – Occlusione di condutture - trabocco e rigurgito

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza del fabbricato.

L'Impresa non indennizza i danni conseguenti:

A) ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del fabbricato;

B) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare importo superiore a Euro 3.000,00 per sinistro con il massimo di Euro 15.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a Euro 100,00.

3.7 - Acqua condotta

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato di cui all'ubicazione del rischio.

L'Impresa non risponde di:

- danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00.

3.8 - Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta

Qualora sia assicurato il fabbricato, In caso di sinistro verificatosi con le modalità di cui alla Garanzia Complementare 3.7 "Acqua Condotta", anche se di importo inferiore alla franchigia prevista dalla stessa, l'Impresa, risponde delle spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e/o i relativi raccordi dai quali si è verificato lo spargimento d'acqua, comprese quelle necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato che risulti assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare somma superiore al 4 per mille della somma assicurata per il fabbricato per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a Euro 100,00.

3.9 - Spese di ricerca e riparazione per i danni in caso di dispersione di gas

L'Impresa in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante il blocco dell'erogazione da parte dell'Azienda stessa, indennizza, qualora sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas nonché quelle relative alla demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti del fabbricato.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a pagare importo superiore a Euro 1.500,00 per sinistro con il massimo di Euro 3.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a Euro 100,00.

3.10 – Fenomeno elettrico

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l'Impresa risponde, fino a tale importo, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai beni assicurati "fabbricato" e/o "contenuto", comprese le apparecchiature elettroniche purché le stesse non siano costruite dall'Assicurato o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'Assicurato medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c) dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- e) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- f) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato detraendo un importo, per ogni sinistro, pari al 20% dell'importo del danno indennizzabile, con il minimo di Euro 150 e il massimo di Euro 2.000.

3.11 - Rischio locativo

1. Se sul simple di polizza risulta indicata la somma assicurata per il fabbricato in corrispondenza della garanzia Rischio Locativo, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'Impresa risponde dei danni diretti e materiali cagionati al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato stesso, dagli eventi previsti dall'art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione. Resta confermata l'applicazione di quanto previsto all'art. 4.4

- Assicurazione parziale qualora detta somma assicurata per il fabbricato risultasse inferiore al valore calcolato con i criteri di cui all'art. 4.8 – Determinazione del danno.

2. La Garanzia Complementare opera, nei termini di cui al precedente punto 1, anche per altro evento garantito dalla Sezione Incendio.

3.12 - Ricorso terzi

Se sul simplo di polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni sinistro l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla Sezione Incendio.

L'assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

3.13 – Maggiori spese

L'Impresa indennizza fino alla concorrenza della specifica somma assicurata la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile

alla presente Sezione, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'Assicurato anche in assenza di tale sinistro.

La presente Garanzia Complementare è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale.

L'indennizzo sarà corrisposto anche se l'attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purché equivalenti.

È escluso l'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla presente Sezione.

Sono comunque esclusi i danni:

a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente Sezione, causato da:

- atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane;
- da fenomeno elettrico.

b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata.

c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, ricette della farmacia, titoli, documenti e registri;

d) verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il sinistro non si fosse verificato.

3.14 – Spese di demolizione e sgombero

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata , fino a tale importo per

ogni sinistro e in eccedenza a quanto già previsto all'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione lettere M) ed N), l'Impresa indennizza:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire, alla più vicina discarica, i residui di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili - se assicurati -, nel caso in cui il loro spostamento fosse indispensabile per eseguire riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.

Per i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.L. 152 del 3/4/2006", e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.L. 230 del 17/3/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo indennizzabile in base alla presente estensione non potrà essere superiore al 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 25.000.

3.15 – Lastre

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti ai beni assicurati da rottura di:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali simili aventi il medesimo uso compresi materiali plastici, installate in vetrine e porte, oppure trovantisì all'interno o sui muri esterni dei fabbricati;
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli stessi, anche se di proprietà di terzi, purchè stabilmente collocate nelle loro installazioni, che alla data di effetto della presente assicurazione fossero integre ed esenti da incrinature o da altri difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) indennizzabili in base ad altre garanzie della presente sezione;
- b) derivanti da crollo, assestamento o distacco di parti del fabbricato, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni, gelo;
- e) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;
- f) a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- g) a cose che sono state, sono o saranno oggetto di lavorazione o vendita dal parte dell'Assicurato.

L'Impresa indennizza per ciascun periodo di assicurazione fino alla concorrenza della somma assicurata riportata sul simplo di polizza, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile con i seguenti limiti:

- Euro 1.500 per singola lastra.

Per le insegne e le vetrinette esterne il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 150,00.

4) – Condizioni che regolano il caso di sinistro

4.1 – Pronto intervento in caso di emergenza

In caso di sinistro, a seguito dell'accordo intercorso tra l'Impresa e Belfor Italia S.r.l, società specializzata nella gestione di servizi di emergenza, l'Impresa offre al Contraente/Assicurato l'opportunità di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro.

I contenuti del servizio di pronto intervento e i dettagli sulle sue modalità di attuazione, sono quelli riportati nell'allegato: "P.I.A. – Servizi di Pronto Intervento Azienda".

L'intervento di Belfor Italia srl è attivabile attraverso una chiamata al numero verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il costo dell'intervento é a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dell'art. 1914 del Codice Civile (obbligo di salvataggio) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

E' in ogni caso facoltà del Contraente/Assicurato concordare direttamente con Belfor Italia S.r.l. eventuali interventi.

La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.

La presente condizione particolare non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte dell'Impresa in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal successivo art. 4.7 – Obblighi in caso di sinistro.

4.2 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.3 – Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il

rischio e non fossero state comunicate;

- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro alle singole Sezioni della presente polizza;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

4.4 – Assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 10%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 10%.

Fanno comunque eccezione, se ed in quanto operanti, le garanzie:

- Ricorso Terzi,
- Spese di Demolizione e Sgombero,
- Fenomeno Elettrico,
- Lastre,
- Onorari periti
- Maggiori Spese

per le quali l'assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

4.5 – Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso sinistro e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza:

- per gli scoperti verrà considerato quello di percentuale più elevata;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

4.6 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

4.7 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, oltre a quanto previsto all'art. 2 della sezione Condizioni Generali di Assicurazioni punto 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benessere è comunicato dall'Impresa;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno subito dalle merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

4.8 – Determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per i predetti beni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono.

Per ogni partita, separatamente, in caso di sinistro si determina per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro ottenuta secondo i criteri che seguono.

- a) Per i Fabbricati si stima il "valore a nuovo" di tutto il fabbricato assicurato, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
- b) Per il Contenuto si stima il "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Per determinare l'ammontare del danno si procede:

- 1) per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto a. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; **nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, l'Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro i termini di tempo di seguito indicati;**
- 2) per il contenuto deducendo dal valore delle cose assicurate, calcolato come sopra indicato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) calcolando il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui sopra, determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento di indennizzo è effettuato esclusivamente:

- quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Impresa);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore:
 - entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
 - entro diciotto mesi quando l'indennizzo è superiore al 50% della somma complessivamente assicurata
- per fabbricati e contenuto di reparti in normale stato di attività.

Il disposto di cui all'art. 4.4 Assicurazione Parziale, si applica, per ogni bene assicurato, come di seguito riportato.

Qualora la somma assicurata risulti:

- superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennizzo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma eccedente al momento del sinistro al valore della partita danneggiata, il supplemento di indennizzo viene riconosciuto solo in parte e in proporzione a tale eccedenza rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "valore a nuovo";

- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, si applica integralmente il disposto dell'art. 4.4 Assicurazione Parziale e il supplemento di indennizzo diventa nullo.

Resta inteso che in nessun caso verrà corrisposto, per il contenuto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al punto b.

L'assicurazione del RISCHIO LOCATIVO non prevede l'indennizzo in base al "valore a nuovo"

Ad integrazione di quanto sopra, per le apparecchiature elettroniche danneggiate da fenomeno elettrico,

Il pagamento del supplemento di indennizzo sarà effettuato a condizione che il sinistro si sia verificato entro i quattro anni successivi a quello di costruzione e il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiati o distrutti, e comunque che questi, o i relativi pezzi di ricambio, siano ancora disponibili.

- c) Per le Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

4.9 – Titorarita' dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, se diverso dal Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.10 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del

sinistro o facilita il progresso di questo, oppure altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

4.11 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell'Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'Impresa a titolo di indennizzo.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.3 ESCLUSIONI, lettera d).

4.12 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, anche il pagamento dell'anticipo sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorrono i casi previsti dall'art. 1.3 ESCLUSIONI, lettera d).

L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di pagamento dell'anticipo.

Quando sussistono le condizioni per l'assicurazione in base al "valore a nuovo" la determinazione dell'acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un anticipo sul supplemento spettantegli che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5) – Condizioni particolari alberghi stagionali

Premesso che l'Assicurato/Contraente dichiara che l'albergo rimane chiuso per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno si precisa che durante tale periodo di chiusura:

1. le garanzie di cui ai punti 3.5 "Gelo" – 3.6 "Occlusione di condutture, trabocco e rigurgito" – 3.7 "Acqua condotta" - 3.8 "Spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta" – 3.9 "Spese di ricerca e riparazione per i danni in caso di dispersione di gas vengono prestate con applicazione di uno scoperto per singolo sinistro pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di euro 250,00;
2. la garanzia di cui ai punti 3.13 "Maggiori spese" non è operante;
3. la garanzia di cui ai punti 3.15 "Lastre" viene prestata con applicazione di uno scoperto per singolo sinistro pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di Euro 150,00;

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P. I. A.)

BELFOR **1. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR**

In caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio, il Contraente/Assicurato ha diritto al servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR, ovvero all'assistenza tecnica da parte BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni gratuite previste dal programma P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 820 189** attivo 24 ore su 24 per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabili;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BELFOR presso sedi BELFOR, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Successivamente alla stipula della polizza, VITTORIA Assicurazioni S.p.A. comunicherà a BELFOR Italia S.r.l. le generalità del Contraente/Assicurato ed il numero di polizza sottoscritto;

BELFOR Italia S.r.l. provvederà alla registrazione ed all'attribuzione del **Codice Identificativo P.I.A. BELFOR**.

3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro:

- Contattare tempestivamente il numero verde 800 820 189;
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo e numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico;
- Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico all'Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato VITTORIA.



4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione d'opera BELFOR Italia S.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da VITTORIA Assicurazioni S.p.A. secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
- BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001;
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
- BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo e volontà.

5. CHI E' BELFOR Italia

Filiale italiana del gruppo multinazionale BELFOR, BELFOR Italia vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. BELFOR mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

APERTO

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB044421-INC-EDZ-0119- MULTIRISCHI ALBERGHI - INCENDIO